

**N. C.P. 2/2021 Sovraindebitamenti****TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,  
nella procedura di sovraindebitamento 2/2021 C.P. di **GONNELLI PATRIZIO**, (nato a Pomaran-  
ce il 9.02.1963 e residente in Cecina (Li), via Montanara n. 58/38), con gestore della crisi nominato  
dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Ma-  
remma e del Tirreno il dott. Parisi Enrico;

sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 21.5.2021

esaminati gli atti del piano del consumatore presentato dalla parte sopra indicata

**OSSERVA:**

**1.** Preliminarmente deve essere chiarito che per poter accedere alla procedura del piano del consumatore è innanzi tutto necessario che il ricorrente rivesta la qualifica di consumatore, che ai sensi dell'art 6 comma 2 lett b l. 3/2012, come novellato dalla legge 176/2020, è *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Nel caso di specie emerge dalle stesse allegazioni del ricorrente nonché dalla relazione del gestore della crisi che il più cospicuo importo (circa € 190.000,00) dei debiti del ricorrente, che hanno prodotto la sua situazione di sovraindebitamento, sono sorti in ragione di garanzie fideiussorie prestate a garanzia di debiti della SEMIA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, di cui lo stesso è socio minoritario al 5,56%.

Occorre dunque domandarsi se le suddette obbligazioni siano state assunte dal Gonnelli per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e dunque se lo stesso possa essere qualificato come consumatore.

In seguito alle integrazioni di parte ricorrente del 16.03.2021, richieste ex art. 9 comma 3 ter l. 3/2012 dallo scrivente Giudice Delegato con decreto del 1.03.2021, può affermarsi che, nonostante



il sig. Gonnelli fosse socio di minoranza della SEMIA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, lo stesso, a differenza di quanto rilevato nel decreto del 1 marzo 2021, possa essere qualificato come consumatore ai sensi dell'art 6 comma 2 lett. b l. 3/2012.

Depongono in tal senso i seguenti elementi:

- la natura particolare della SEMIA, essendo la stessa una società cooperativa con esclusivo scopo mutualistico. Secondo l'art 3 dello Statuto Sociale della SEMIA (cfr. Allegato 5 delle note integrative) infatti: *“La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la migliore valorizzazione delle produzioni agricole dei soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli”*, il che rende evidente la mancanza di uno scopo di lucro tipico della attività imprenditoriale;
- il fatto che dalla documentazione integrativa depositata da parte ricorrente emerga che tali garanzie fideiussorie sono state prestate dal Sig. Gonnelli per scopi estranei alla attività professionale svolta, essendo amministratore della SEMIA il figlio del ricorrente, sig. Gonnelli Marco, e dunque emergendo che le garanzie sono state prestate per ragioni connesse al vincolo parentale con lo stesso.

Sull'aspetto in esame deve dirsi che è ormai superato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale in presenza di un contratto di garanzia è all'obbligazione garantita che deve farsi riferimento per verificare la sussistenza del requisito soggettivo di consumatore (cfr. in tal senso tra le altre Cass. Sez.III, n. 25212/2011; Cass. Sez. VI, n. 24846/2016) in quanto il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass 08/05/2020, n. 8662; Cass. 742/2020; Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019), sulla scia dell'insegnamento del giudice europeo<sup>1</sup>, è nel senso di ritenere che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica vanno valutati in relazione alle finalità per il quale il soggetto abbia agito.

In ragione dei sopra evidenziati elementi non pare dubbio che, nel caso di specie, le suddette garanzie siano stata prestate dal ricorrente non in ragione di un interesse “professionale“ derivante dalla sua partecipazione al capitale sociale della stessa società cooperativa, ma in ragione del rapporto parentale/affettivo con l'amministratore della suddetta cooperativa.

Quindi facendo applicazione, anche nel presente ambito, della giurisprudenza sopra citata, formatasi sulla individuazione dei presupposti di applicabilità della legislazione consumeristica in presenza di garanzie prestate a favore di una impresa, si deve affermare che la assunzione delle garanzie nel ca-

---

<sup>1</sup> Secondo la Corte di Giustizia, sentenze 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15) 3.09.2015, C-110/14 nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.



so di specie sia avvenuta per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta, con la conseguenza che egli deve essere qualificato come consumatore, ai sensi dell'art 6 comma 2 lett b l. 3/2012, con la ulteriore conseguenza che egli deve ritenersi legittimato ad accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del piano del consumatore.

**2.** Ciò precisato si deve esaminare nel merito il piano proposto dal ricorrente al fine di verificare se lo stesso possa essere omologato.

**3.** Parte debitrice ricorrente ha presentato con l'ausilio del sopra indicato gestore della crisi un piano del consumatore. Lo stesso prevede di far fronte alla situazione di sovraindebitamento del ricorrente, che ha la esposizione debitoria di complessivi € 256.744,26 come dettagliata nella tabella contenuta a pagina 6/7 del piano, che viene qui riprodotta:



CREDITORE	CATEGORIA	IDENTIFICATIVO	IMPORTO	SPETTANZA GONNELLI PATRIZIO (G)	PRIVILEGIO
Monte dei Paschi di Siena	Istituto di credito	garanzia fidejussoria per debito altrui. Il debito non sarà conteggiato ai fini del computo del calcolo totale del passivo. Il titolare di diritto , in caso di inadempimento del debitore principale, sarà soddisfatto, se nei termini, endoconcorsualmente, previa richiesta di escussione ed insinuazione, secondo il grado di privilegio.	€ 135.784,20	(G)	chirografario
Banco Popolare di Milano	Istituto di credito	garanzia fidejussoria per debito altrui. Il debito non sarà conteggiato ai fini del computo del calcolo totale del passivo. Il titolare di diritto , in caso di inadempimento del debitore principale, sarà soddisfatto, se nei termini, endoconcorsualmente, previa richiesta di escussione ed insinuazione, secondo il grado di privilegio.	€ 47.159,00	(G)	chirografario
Credit Agricole ex Ca.ri.s.mi.	Istituto di credito	garanzia fidejussoria per debito altrui. Il debito non sarà conteggiato ai fini del computo del calcolo totale del passivo. Il titolare di diritto , in caso di inadempimento del debitore principale, sarà soddisfatto, se nei termini, endoconcorsualmente, previa richiesta di escussione ed insinuazione, secondo il grado di privilegio.	€ 6.366,06	(G)	chirografario
FCA Bank	Istituto di credito	surroga per debito altrui su fidejussione personale per debito altrui. In tal caso, il debito è trattato alla stregua di un chirografario	€ 5.226,00	(G)	chirografario
Banco Santander consumer bank	Istituto di credito/finanziaria	cessione del quinto	€ 19.758,60	(G)	chirografario
Florence SPV S.r.l. ex findomestic	Istituto di credito/finanziaria	finanziamento	€ 42.450,40	(G)	chirografario
DOTT. ANDREA JONATHAN PAGANO	advisor procedura concorsuale	residuo notula	€ 1.500,00 oltre spese generali 10%, iva e cpa come per legge	(G)	prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;



AVV SIMONETTA SFORZI.	legale procedura concorsuale	notula	€ 2.500,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge	(G)	prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
DOSSA JESSICA DAL CANTO	perito endoconcorsuale quote di spettanza dei debitori istanti	notula	€ 1.500,00 oltre spese generali 10%, iva e cpa come per legge	(G)	prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
GEOM. LUIGI PETRILLI	perito endoconcorsuale terreni di spettanza dei debitori istanti	notula	€ 2.000,00 oltre spese generali 10%, iva e cpa come per legge	(G)	prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
DOSSA CLAUDIA RABAI	Perito revisore fiscale	Notula	€ 1.000,00 oltre spese generali 10%, Iva e Cpa, come per Legge	(G)	Prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
DOSSA. PARISI	Organismo di composizione della crisi - Gestore OCC	contratto	€ 4.930,20 oltre iva e spese fuori campo come per legge (da verificare dopo preventivo OCC)	(G)	prededuzione in qualità di credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;

- mediante il pagamento integrale delle spese di procedura pari ad euro 13.430,20;
- mediante il pagamento in percentuale dei debiti chirografari pari ad euro 256.744,26, ivi inclusi quelli relativi a debiti altrui, giusta fidejussione rilasciata a favore di terzi pari ad euro 189.309,26, con percentuali differenziate del 30% o del 9.25% in ragione del fatto che si tratti di obbligazioni assunte dal Gonnelli a garanzia di debiti propri o di debiti contratti da altri e dei quali il Gonnelli deve rispondere in ragione delle fideiussioni prestate, in caso di escussione non soddisfattiva del debitore principale.

Pertanto il piano prevede la soddisfazione dei creditori mediante il versamento delle somme indicate nella tabella che segue corrispondenti alla percentuale indicate nella stessa.



NOMINATIVO	Patrizio Gonnelli (G) o fidejussione (F)	importo dovuto	quota in predelezione	quota in privilegio	rapporto percentuale chirografari	quota in chirografo	% soddisfazio ne	importo proposto
FCA Bank	G	€ 5.226,00	€ -	€ -	0,00%	€ 5.226,00	30,00%	€ 1.567,80
SANTANDER Consumer Bank Spa	G	€ 19.758,60	€ -	€ -	0,00%	€ 19.758,60	30,00%	€ 5.927,58
FLORENCE SPV	G	€ 42.450,40		€ -	0,00%	€ 42.450,40	30,00%	€ 12.735,12
Mps chirografo fidejussione	F	€ 135.784,20	€ -		71,73%	€ 135.784,20	9,25%	€ 12.562,33
BPM chirografo fidejussione	F	€ 47.159,00		€ -	24,91%	€ 47.159,00	9,25%	€ 4.363,00
Credit Agricole fidejussione	F	€ 6.366,06	€ -	€ -	3,36%	€ 6.366,06	9,25%	€ 588,97
OCC	G	€ 4.930,20	€ 4.930,20	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 4.930,20
A.J. PAGANO	G	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 1.500,00
JESSICA DAL CANTO	G	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 1.500,00
CLAUDIA RABAI	G	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 1.000,00
GEOM. PETRILLI	G	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 2.000,00
AVV. SFORZI	G	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	0,00%	€ -	100,00%	€ 2.500,00
TOTALE		€ 270.174,46	€ 13.430,20	€ -	100,00%	€ 256.744,26		€ 51.175,00

Il piano prevede poi che nel caso di escussione soddisfattiva da parte dei creditori del debitore principale (cioè la Semia) l'importo di € 17.514,30 destinato ai creditori chirografari per debiti contratti nell'interesse di altri sarà erogato a favore degli altri creditori chirografari e cioè i primi tre indicati nella tabella sopra riprodotta in misura proporzionale al loro residuo credito.

La provvista per far fronte al pagamento delle somme sopra indicate sarà data:

- a) dal versamento da parte del ricorrente di 84 rate mensili da € 400,00 ciascuna;
- b) dalla liquidazione del cespite immobiliare in POMARANACE (PI) per la quota detenuta dall'istante pari 500/1000 Terreni al fg 33, part 48; fg 33, part 888;
- c) dalla liquidazione del cespite immobiliare in POMARANACE (PI) per la quota detenuta dall'istante pari a 500/1000 di C/2 al fg 33, part 889;
- d) dalla liquidazione del cespite immobiliare in POMARANACE (PI) per la quota detenuta dall'istante pari a 250/1000 di A/2 al fg 32, part 214, sub 4 graffato a part. 284;
- e) dalla liquidazione del cespite mobiliare del bene registrato di cui alle quote, pari al 30 %, di spettanza del debitore Gonnelli Patrizio della società MCM s.r.l.

Occorre rilevare che per tutti i beni sub a), b), c) e d) sono state ricevute delle offerte di acquisto per la complessiva somma di € 17.575,00.

Quanto ai cespiti immobiliari situati in Pomarance censiti al foglio 33 part.48, 888 ed 889 è pervenuta una manifestazione di interesse da parte della sig.ra Donatella Colangelo (doc. 7 allegato al piano) secondo la quale, in caso di omologa del piano del consumatore, la stessa si impegna alla



stipula di un contratto di compravendita in ordine al compendio immobiliare sopra individuato con il versamento di euro 6.750,00 in favore della procedura. Il suddetto importo corrisponde al 100% del valore periziato dal perito Geom. Luigi Petrilli relativamente alla quota detenuta dal debitore istante pari a 500/1000.

In merito al cespite immobiliare situato in Pomarance censito al foglio 32, part 214, sub 4 graffato a part. 284 è pervenuta una manifestazione di interesse da parte della sig.ra Delia Cipriani (doc. 6 allegato al piano) secondo la quale, in caso di omologa del piano del consumatore, la stessa si impegna alla stipula di un contratto di compravendita in ordine al compendio immobiliare sopra individuato con il versamento di euro 8.125,00 in favore della procedura. Il suddetto importo corrisponde al 100% del valore periziato dal perito Geom. Luigi Petrilli relativamente alla quota detenuta dal debitore istante pari a 250/1000.

Infine quanto alla liquidazione del compendio immobiliare sommariamente descritto “ quota di partecipazione del sig. Gonnelli pari al 30% della società MCM S.r.l. “ è pervenuta una manifestazione di interesse da parte della Dott.ssa Francesca Bogi (doc. 8 allegato al piano) secondo la quale, in caso di omologa del piano del consumatore, la stessa si impegna alla stipula di un contratto di compravendita definitivo entro e non oltre il 31.12.2024 in ordine al compendio immobiliare sopra individuato con il versamento contestuale di euro 2.700,000 in favore della procedura. Il suddetto importo corrisponde al valore periziato dal perito Dott.ssa Dal Canto.

Quindi si avrà l'esaurimento della procedura in anni 7 (SETTE) pari ad 84 (ottantaquattro) mensilità a far data dal mese successivo al decreto di omologa del piano ovvero al raggiungimento della soddisfazione dei creditori nella percentuale indicata nel piano, anche mediante apporto di nuova finanza.

**4.** Tali somme consentiranno che:

- a) le spese di procedura saranno saldate al 100 % del loro ammontare pari ad € 13.430,20 (fatti salvi i € 500,00 di cui alla costituzione del fondo spese);
- b) i creditori chirografari saranno saldati al 30% del loro ammontare pari ad € 17.762,28;
- c) i creditori chirografari eventuali per debiti contratti da altri, in caso di escussione non satisfattiva dal debitore principale saranno soddisfatti al 9,25 %, pari ad € 17.514,30;
- d) in caso di escussione satisfattiva del debitore principale la totalità dell'importo destinato ai creditori chirografari eventuali sarà erogato in favore dei creditori chirografari diretti in proporzione ai loro crediti;

**4.1** Va detto che, sebbene la legge 3/2012 come novellata dalla legge 176/2020 (e neppure il CCII) nulla preveda espressamente quanto al piano del consumatore, a differenza di quanto accade per l'accordo di composizione della crisi (cfr. art. 9 3 bis 1. Lett g) o per il concordato minore (art 76



comma 2 lett. g del CCII), deve ritenersi ammissibile la formazione di classi in quanto la libertà di contenuto della proposta (cfr. art. 8 l. comma 1. 3/2012 e art. 67 CCII) porta a ritenere che una modulazione differenziata, purché più vantaggiosa dell'alternativa liquidatoria, sia ammissibile.

Deve pertanto ritenersi ammissibile la soddisfazione in misura differenziata dei creditori nella misura del 30%, ove siano creditori del Gonnelli per debiti propri e nella misura del 9.25% ove siano creditori dello stesso per debiti altrui, dei quali lo stesso deve rispondere in ragione della fideiussione prestata.

**4.2** Ancora va detto che è del tutto legittima la falcidia dei crediti assistiti dalla cessione volontaria dello stipendio in quanto l'art 8 comma 1-bis della legge 3/2012 prevede espressamente che *“La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ..”*

**5.** L'organismo di composizione della crisi ha presentato a norma dell'art. 9 co 1 e 3 bis.3 la proposta di piano (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

**6.** Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento loro e della loro famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

**7.** È stata altresì allegata una relazione particolareggiata, integrata su richiesta del giudice delegato successivamente in data 15.04.2021 dell'organismo di composizione della crisi ed il suo aggiornamento contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione di indebitamento è stata originata, come detto, dalla contrazione di garanzie personali fideiussorie concesse ai vari istituti di credito e/o fondi di garanzie inerenti alla attività di impresa della società SEMIA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, di cui Amministratore è il figlio del sig. Gonnelli;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte in quanto per far fronte a tale ingente debito lo stesso ha la necessità di liquidare il compendio immobiliare di sua proprietà ad esclusione della casa adibita ad abitazione familiare e, il compendio mobiliare costituito dalle quote della società MCM srl.
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;





- d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

**8.** Sebbene l'aspetto della convenienza del piano non sia stata contestata da alcun creditore e tale aspetto debba essere valutato dal giudice ai fini della omologa solo in caso di contestazione, trattandosi di eccezione in senso stretto, prevedendo l'art 12 bis comma 4 l. 3/2021: *Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo*, . tuttavia ad *abundantiam* va rilevato che tale convenienza risulta anche positivamente accertata.

Da tale relazione risulta infatti che il piano del consumatore esclude la liquidazione del solo cespite "prima casa". L'Occ fa presente nella relazione integrativa del 15.04.2021 che la vendita a terzi del bene immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità di procurarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento del canone di locazione. L'impegno economico di tale esborso farebbe lievitare di molto i costi necessari per il mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile della somma di 400 euro in favore della procedura come prevede il piano del consumatore. Tale erogazione nell'arco di 7 anni porterà un introito certo di denaro, senza costi di realizzo, pari ad euro 33.600,00. Tale importo difficilmente sarebbe realizzato con la vendita all'incanto dell'immobile adibito a casa familiare posto nel comune di Cecina, occupato dal coniuge dell'istante e dalla di questi madre.

Ciò risulta suffragato dalla relazione di stima a firma del geom. Petrilli il quale ha stimato che dalla liquidazione forzata della "prima casa", allorquando venisse proposto un valore di stima endoesecutivo pari ad euro 74.900,00, il valore di realizzo ipotizzabile medio statistico sulla base dell'esperimento di due tentativi di vendita, come precisato dalle linee guida del Tribunale di Livorno non sarebbe superiore ad euro 52143,75 a cui debbono essere decurtati i costi medi di esecuzione immobiliare pari ad euro 21.000 circa. Il valore netto di ricavo dunque sarebbe pari ad € 31.143,75.

Per tali ragioni quindi, sebbene tale aspetto non sia stato contestato da alcun creditore, deve dirsi che la proposta di piano del consumatore deve considerarsi più conveniente rispetto alla liquidazione totale del patrimonio da un punto di vista qualitativo, quantitativo e previsionale.

**9.** A garanzia dell'esatto adempimento del piano il ricorrente, all'udienza del 21.05.2021, si è reso disponibile a che la somma offerta sia trattenuta dallo stipendio dello stesso e versata dal suo datore di lavoro direttamente sul conto che sarà aperto a nome della procedura dal Gestore della Crisi e liquidatore dott. Parisi Enrico.



**10.** Il dott. Parisi al fine di contenere i costi della procedura ha dichiarato, ove il Tribunale ritenga la necessità di nominare un liquidatore, di essere disponibile a svolgere tale incarico senza alcun ulteriore compenso oltre a quello pattuito con il sovraindebitato ed indicato nel piano.

Il Tribunale ritiene che essendo prevista nel piano che parte della provvista derivi dalla cessione di beni immobili e di una partecipazione societaria sia necessario nominare un liquidatore, che anche per contenere i costi può essere individuato, alla luce di tale dichiarazione, nel gestore della Crisi dott. Parisi.

**11.** Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano del consumatore, con le disposizioni di cui al dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Giudice visto l'art 12bis comma 3 legge n. 3/2012

### **OMOLOGA**

Il piano del consumatore così come predisposto da sig. Gonnelli Patrizio con l'assistenza del dott. Parisi Enrico Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

### **Nomina**

quale liquidatore il dott. Enrico Parisi

### **DISPONE**

- a) che sia sospeso il prelievo sullo stipendio di Gonelli Patrizio operato a favore di Banco Santander Consumer Bank e di Findomestic;
- b) a cura del Gestore della Crisi e liquidatore dott. Parisi Enrico la comunicazione all'attuale datore di lavoro del ricorrente (e futuri se del caso) della necessità di versare la somma mensile di € 400,00 che il ricorrente si è impegnato a mettere a disposizione per la esecuzione del piano (previo trattenimento dallo stipendio) sul conto corrente che sarà aperto a nome della procedura dal liquidatore dott. Parisi Enrico;
- c) che il gestore della Crisi comunichi al datore di lavoro del ricorrente che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto o fine servizio dovrà essere erogato solo dopo averlo comunicato formalmente all'organismo di composizione della crisi e previa autorizzazione del giudice;
- d) dispone che il Gestore della Crisi provveda a trascrivere sui beni immobili dei quali è prevista la cessione ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 comma 3 il presente decreto;
- e) dispone che il liquidatore, nel caso in cui i soggetti che hanno manifestato interesse all'acquisto delle quote di beni immobili e della partecipazione non formalizzino un impegno irrevocabile di acquisto degli stessi entro il termine perentorio del 31.12.2021, nel rispetto delle tempistiche indicate



nelle manifestazioni di interesse versate in atti, e forniscano garanzie di adempimento di tali impegni, provveda alla liquidazione di tali beni mediante procedure competitive:

f) dispone che il liquidatore ogni sei mesi nel rispetto delle cause di prelazione provveda ad un riparto parziale, previa comunicazione al giudice e richiesta di autorizzazione a prelievo delle somme dal conto corrente della procedura;

g) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale nella apposita sezione;

h) che il gestore della Crisi e liquidatore relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna;

i) dà atto ai sensi dell'art 12 bis comma 7 l. 3/2012 il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 8 giugno 2021

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*

